

LICEO delle SCIENZE UMANE e ARTISTICO "G.PASCOLI"

Via Grazia Deledda n.4 - Bolzano

Delibera n. 6 del Collegio Docenti del 13 maggio 2019 in merito a :

- **VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**
- **ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**
- **VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE E DEL PROFITTO**
- **ORDINANZA MINISTERIALE N.92 DEL 5/11/2007 :**
 - **attività di sostegno e recupero relative al primo Q.**
 - **attività di sostegno e recupero relative al secondo Q.**
 - **criteri per lo svolgimento degli scrutini finali**
 - **attività estive di recupero delle carenze formative**
 - **verifiche autunnali**

1.Parte

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Premessa

La valutazione non è mai assoluta o definitiva ed è perciò necessario riserVARLE il ruolo di convalida delle ipotesi di riuscita che ci si pone in sede di progettazione.

□La valutazione deve essere trasparente negli scopi, nei criteri, nei metodi e tempestiva
Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo.

□La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno,

- ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,
- al miglioramento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza,
- al successo formativo,
- all'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente (raccomandazioni **del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006**).

Le verifiche intermedie corrispondono agli insegnamenti impartiti e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con i contenuti proposti e gli obiettivi di apprendimento.

IL SENSO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti degli alunni costituisce un atto dovuto ed essenziale dell'intervento educativo-didattico. Si è dunque in presenza di un'azione che va resa il più possibile trasparente, esplicita e collegiale. Tuttavia, nel quadro di una cultura didattica avanzata, alla funzione "notarile" si aggiunge un ulteriore importante compito, centrato sulla regolazione dell'azione didattica, che si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il processo di insegnamento-apprendimento.

Infatti, qualsiasi decisione inerente al controllo e alla regolazione di un certo processo necessita di informazioni relative all'andamento dello stesso: governare adeguatamente un processo complesso, come quello dell'insegnamento - apprendimento in una situazione collettiva, richiede che l'insegnante abbia cognizione degli esiti prodotti dagli interventi didattici precedenti, in modo da poter calibrare quelli successivi.

IL VALORE DELLA VALUTAZIONE

La valutazione, ha un valore formativo e si esplica nella verifica del raggiungimento delle competenze.

La valutazione persegue l'obiettivo di valorizzare l'autovalutazione, di migliorare i livelli formativi e di competenza, e di confermare o migliorare l'atteggiamento degli studenti/esse nei confronti dell'apprendimento, evidenziando le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite, nonché accertando le carenze formative (DPG 1020 del 4 luglio 2011)

L'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Sono oggetto della valutazione i processi di apprendimento, le competenze acquisite, comprese le competenze trasversali e risultati di apprendimento previsti nei profili educativi delle rispettive Indicazioni provinciali, con riferimento alle abilità, alle conoscenze e ai progressi generali dimostrati, oltre che il comportamento degli studenti/esse (DGP 1020 del 4 luglio 2011)

STRUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA

Le relative prove di verifica (un congruo numero in momenti diversi) corrispondono agli insegnamenti impartiti e sono idonee a valutare i progressi degli studenti/esse in rapporto alle loro potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. (CM n. 89 – Prot. MIURAOODGOS/6751) Pertanto le prove di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono scritte, orali e pratiche, a carattere strutturato, semistrutturato e non strutturato.

Hanno valenza formativa e sommativa .

Prove strutturate e semistrutturate scritte contribuiscono anche alla valutazione orale.

Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente distribuito nel corso dei due quadrimestri per rilevare informazioni sistematiche e per evitare un sovraccarico di lavoro agli allievi.

Verifiche e assenze. Allo studente che risulti assente durante lo svolgimento di una verifica, andrà somministrata una prova supplementare, anche utilizzando ore di altri docenti. Qualora lo studente si rifiuti di sottoporsi alla/le verifiche supplementari programmate, la valutazione sarà classificabile con il voto minimo della scala numerica.

Scala di misurazione. In sede di **valutazione sommativa** il voto esprime il livello delle conoscenze, abilità, competenze raggiunte. La misurazione delle verifiche è effettuata in decimi. La soglia di sufficienza è pari a 6/10. I docenti usano sistematicamente nella valutazione l'intera scala dei voti da 1 a 10.

Il rifiuto di sottoporsi all'interrogazione o la consegna del foglio in bianco equivale a prova nulla, classificabile col voto minimo della scala.

Il registro elettronico consente di utilizzare , oltre ai voti, anche abbreviazioni per memorizzare e documentare osservazioni di tipo cognitivo e non cognitivo. E' presente una legenda molto chiara ed esplicativa.

I TEMPI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti è un processo continuativo che , per rispondere a due funzioni fondamentali, quella di regolazione del processo e quella notarile, si articola in tre momenti basilari:

1. **La valutazione iniziale o diagnostica;**
2. **La valutazione in itinere o formativa;**
3. **La valutazione finale o sommativa;**

1. La valutazione iniziale o diagnostica ha una funzione di natura diagnostica e un doppio compito docimologico:

- accertare i livelli cognitivi di partenza (conoscenze e abilità)
- accertare le caratteristiche affettive d'ingresso (atteggiamenti verso la scuola e le singole discipline).

E' utilizzata dai singoli docenti e dal Consiglio di Classe per stendere la programmazione annuale.

2. La valutazione in itinere o formativa si colloca nel corso dell'attività didattica. Fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione formativa i docenti possono valutare l'efficacia della loro azione didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative ed agli strumenti logico formativi adottati. La valutazione formativa concorre pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento – apprendimento. Sono strumenti di valutazione formativa: test, esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste alla classe durante o dopo una spiegazione.....

3. La valutazione finale o sommativa è situata al termine del lavoro scolastico. La sua funzione è di carattere sommativo, nel senso che è chiamata a redigere un bilancio complessivo del processo di apprendimento.

Accerta:

- l'acquisizione degli obiettivi monocognitivi (conoscenza-comprensione-applicazione)
- l'acquisizione degli obiettivi metacognitivi (analisi-sintesi-intuizione-invenzione).

Certifica:

- le conoscenze essenziali (gli alfabeti cognitivi)
- la padronanza metodologica (gli alfabeti metacognitivi)
- le abilità operative (il saper fare di ogni disciplina)

È proposta e motivata da ciascun insegnante al Consiglio di Classe in sede di scrutinio.

Costituisce un momento eminentemente educativo, non riconducibile a mera operazione aritmetica.

I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE

Nel corso di ciascun anno scolastico sono previste **tre occasioni di valutazione sommativa collegiale:**

- **Pagella del primo quadrimestre**
- **Scheda di valutazione (metà del secondo pentamestre)**
- **Pagella del II pentamestre**

COLLEGIALITA' DELLE VALUTAZIONI FINALI

La valutazione finale della preparazione dello studente nelle diverse discipline non è determinata dal singolo docente, ma è decisa collegialmente dal Consiglio di Classe. Ogni docente infatti espone e propone al Consiglio la sua valutazione e ne esplicita le motivazioni, ma è il Consiglio di classe che collegialmente delibera l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

Per le/gli alunne/i con disabilità e per quelli con diagnosi di DSA, il Consiglio di Classe, in corso d'anno scolastico, ha tenuto conto delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla normativa vigente [*L.104/92 e L.170/10 dell'8 ottobre 2010 (DSA)*] e, nella valutazione finale, fa inoltre riferimento a quanto disposto negli Artt. 10 e 11 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011.

Per le/gli alunne/i con background migratorio si fa riferimento a quanto disposto nell' Art.12 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011.

Per le/gli alunne/i frequentanti temporaneamente una scuola secondaria di secondo grado con altra lingua di insegnamento nella Provincia di Bolzano, il riferimento è a quanto disposto nell' Art.13 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011.

N.B.:

Tenuto conto della D.d.G.P. del 2/12/2013 n. 1819, il collegio Docenti e il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica

delibera

il voto unico nella valutazione intermedia di tutte le classi dell'istituto ad eccezione delle classi 5[^]. (*Modifica alla delibera n.4 del 18/10/2013*)

ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

Premesso che

- “La validità dell’anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell’orario complessivo individuale”
(*D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011, Art. 9, comma 2*)
- “... ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
(*Art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122*)
- “In deroga a quanto previsto dal comma 2 e ferma restando la presenza di un congruo numero di fondati elementi di valutazione, il Consiglio di Classe, tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, può procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto il requisito della frequenza di cui al comma 2. “
(*D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011, Art.9,comma 3*)
- “Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.” (*Circolare M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011*)

Tenuto conto che

- **tali deroghe sono previste per casi eccezionali, certi e documentati**
(*Circolare M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011*)

il Collegio dei Docenti di codesta Istituzione scolastica ,in base *all’Art. 14, comma 7 del D.P.R. n.122/09 e all’Art.9, comma3 della D.G.P. n.1020/11,*

ammette alla deroga le seguenti assenze :

- ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissione
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate in centri riabilitativi o specialistici
- vaccinazioni obbligatorie
- degenze post operatorie documentate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività di orientamento universitario (max 2 giorni per le classi 5[^])
- partecipazione ad esami di certificazione linguistica e/o informatica
- partecipazione a eventi nazionali o internazionali di particolare rilevanza

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

Tali assenze devono essere documentate **tempestivamente** al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. **Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente.**

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto.

Il Collegio docenti demanda al singolo Consiglio di classe il giudizio sulla validità delle **eventuali deroghe** a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati . Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica motivazione.

Suddette deroghe vengono pubblicate all'Albo della scuola e all'albo on-line, come previsto dalla normativa.

Relativamente ai piani di studi in essere al Liceo Pascoli, , come di seguito specificati, l'alunno deve aver frequentato il monte previsto nella sottostante tabella.

INDIRIZZI LICEALI	ORARIO SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE (non personalizzato) *	MAX ORE di ASSENZA (25 %)
Scienze umane e Inter. 1 [^] ,2 [^] , 3 [^] ,4 [^] e 5 [^]	35	1209	302,25
Scienze umane ind. musicale	36	1245	311,25
L.E.S.. e Internazionale 1 [^] ,2 [^] , 3 [^] , 4 [^] e 5 [^]	36	1245	311,25
Artistico ind. grafico classi 1 [^] ,2 [^] e 5 [^]	37	1281	320,25
Artistico ind. Arti figurat. classi 1 [^] ,2 [^] e 5 [^]	37	1281	320,25
Artistico ind. grafico classi 3 [^] , 4 [^]	38	1317	329,25
Artistico ind. Arti figurat. classi 3 [^] , 4 [^]	38	1317	329,25

N.B. l'orario personalizzato può riguardare alunni con background migratorio, alunni appartenenti a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (*L. n. 516/88*), alunni esonerati dall'insegnamento della religione cattolica, alunni in disabilità, alunni in mobilità.

PAGELLINE INFRAQUADRIMESTRALI

1. Sotto il profilo formale con le pagelline infraquadrimestrali l'Istituto Scolastico intende dare applicazione ai principi della trasparenza (legge 241/1990) che pongono alla scuola l'obbligo di documentare adeguatamente il processo di insegnamento, apprendimento e tendono altresì ad attivare il più fattivo coinvolgimento degli studenti e delle famiglie.

“Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.” (Circolare M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011)

2. In ottemperanza alla succitata normativa, il Collegio Docenti delibera che, per le situazioni a rischio **“non ammissione per assenze”** , se un alunno supererà le 100 ore di assenza entro il mese di marzo, il Coordinatore avviserà per iscritto la famiglia con apposita annotazione sul registro elettronico (i genitori hanno comunque la possibilità di visionare tempestivamente le assenze attraverso il suddetto registro)
3. la periodicità stabilita per la comunicazione alla famiglia, è quella della pagella del primo quadrimestre (che termina il 31 dicembre) e della pagellina infraquadrimestrale prima degli scrutini finali (i genitori hanno comunque la possibilità di visionare tempestivamente tutte le valutazioni attraverso il registro elettronico)
4. DGP N. 2523 del 21.07.2003 “Statuto dello studente e della studentessa”
Art. 3, comma 9
“...Il regolamento interno della singola scuola determina modalità e termini entro i quali l'alunno/alunna e i genitori siano informati sull'evidente scarso rendimento e la scarsa collaborazione nel periodo intercorrente fra la valutazione del primo quadrimestre e la comunicazione agli inizi di maggio circa l'incerto successo formativo. Se il successo formativo è dubbio, la relativa comunicazione avviene al più tardi agli inizi di maggio. “

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PREPARAZIONE E del PROFITTO

Livello 1 - voto 1 -2- 3

- **Voto 1** : si rifiuta di riferire su qualsiasi argomento
- **Voto 2** : non riferisce su alcun argomento richiesto
- **Voto 3** : riferisce in modo totalmente inadeguato sugli argomenti richiesti

Livello 2 - voto 4

- **Conoscenze molto lacunose** : riferisce in maniera scorretta su argomenti che conosce in modo estremamente frammentario e parziale;
- **Comprensione marginale** : fatica a riconoscere i nuclei fondamentali di un argomento e a comprendere i nessi logici di un testo;
- **Competenze**: non riesce ad applicare i concetti appresi;
- **Abilità linguistico - espressive**: si esprime in modo confuso e impacciato;

Livello 3 – voto 5

- **Conoscenze limitate e incomplete**: riferisce solo su qualche argomento;
- **Comprensione approssimativa** : comprende solo qualche argomento proposto;
- **Competenze** : applica i concetti appresi solo in alcuni casi e non in modo autonomo;
- **Abilità linguistico - espressive**: si esprime in forma impropria, usa poco frequentemente un linguaggio appropriato;

Livello 4 – voto 6

- **Conoscenze poco approfondite** : possiede le conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina;
- **Comprensione adeguata** : comprende buona parte degli argomenti richiesti;
- **Competenze**: sa applicare, anche se ancora con qualche incertezza, i concetti di base . Sa fare collegamenti, pur con qualche incertezza;
- **Impegno e partecipazione discreti**: normalmente rispetta le consegne e i tempi del lavoro scolastico, porta il materiale, fa domande opportune;
- **Abilità linguistico - espressive**: si esprime in modo corretto ma ancora poco fluido;

Livello 5 – voto 7

- **Conoscenze complete ma non approfondite** : è in possesso delle conoscenze fondamentali ed è in grado di servirsene correttamente;
- **Comprensione aderente** : comprende gli argomenti esposti e padroneggia i nuclei concettuali fondamentali;
- **Competenze**: applica generalmente i concetti appresi in modo autonomo E' in grado di effettuare delle analisi, collegando argomenti correlati, tende talvolta ad una semplificazione delle questioni e/o delle applicazioni. Tratta gli argomenti in modo coerente ed ordinato;
- **Impegno e partecipazione continui**: rispetta le scadenze, porta il materiale è attento, partecipa in modo costruttivo al dialogo scolastico;
- **Abilità linguistico - espressive**: si esprime in modo abbastanza corretto e usa una terminologia spesso appropriata;

Livello 6 – voto 8

- **Conoscenze complete e approfondite**: riferisce su tutti gli argomenti richiesti arricchendoli con ricerche e lavori personali;
- **Comprensione puntuale**: padroneggia l'argomento in modo articolato;
- **Competenze**: applica i concetti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi ed evidenzia buone capacità di analisi e sintesi. Sa compiere valutazioni autonome e dare giudizi pertinenti;
- **Impegno e partecipazione** : è attento, impegnato e partecipa con apporti personali;
- **Abilità linguistico - espressive**: si esprime in modo corretto e pertinente e usa la terminologia specifica. Padroneggia il linguaggio tecnico e lo adegua alle situazioni;

Livello 7 - voto 9-10

- **Conoscenze ampie, strutturate e coordinate** : riferisce su tutti gli argomenti richiesti con ulteriori notizie apprese con approfondimenti e valutazioni personali;
- **Comprensione puntuale**: comprende tutti gli argomenti richiesti ed opera collegamenti e critiche;
- **Competenze**: applica tutti i concetti appresi in modo autonomo e propone qualche soluzione originale. Sa utilizzare le conoscenze e il metodo di lavoro relativi ad una disciplina in ambiti diversi. Evidenzia originalità nel muoversi in contesti nuovi. Notevoli le capacità di analisi e sintesi;
- **Impegno e partecipazione**: rigorosi e costruttivi: rispetta tutte le scadenze, costituisce uno stimolo per i compagni;
- **Abilità linguistico - espressive brillanti**: sa organizzare il discorso con competenza, operando valide riflessioni, basate su esatti riferimenti culturali; espone con eloquenza sicura, fluente e organica.

2.Parte

- **attività di sostegno e recupero relative al primo Q.**
- **attività di sostegno e recupero relative al secondo Q.**
- **criteri per lo svolgimento degli scrutini finali classi intermedie**
- **attività estive di recupero delle carenze formative**
- **verifiche autunnali**
- **valorizzazione delle eccellenze (vedasi Piano Annuale Fattibilità)**

Normativa di riferimento : *D.M. n.42 del 22 maggio 2007*
D.M. n.80 del 03 ottobre 2007
D.M. n.92 del 05 novembre 2007
L. n. 169 del 30 ottobre 2008
D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
C.M. n.20 del 4 marzo 2011
D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011
D.G.P n. 1798 del 3 dicembre 2012
D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017 art.15 co.2
O.M. n.205 , 11 marzo 2019

D.M. 92 del 05.11.2007 ,Art. 1 :

Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1- La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
2- I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.

D.G.P n. 1798 del 3 dicembre 2012 Art.2 comma 2 :

attività di prevenzione e recupero carenze

“ La prevenzione , la riduzione e il recupero delle carenze formative sono obiettivi della normale attività didattica, che è svolta dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'orario obbligatorio di lezione degli studenti e delle studentesse, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia. Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero hanno lo scopo specifico sia di prevenire l'insorgere di debiti

formativi e l'insuccesso scolastico, sia di ridurre o colmare le carenze formative evidenziate.”

D.G.P n. 1798 del 3 dicembre 2012 Art.3:

interventi al termine di un periodo di valutazione intermedia

“In sede di scrutinio, al termine di un periodo di valutazione intermedia, il Consiglio di classe propone i necessari ulteriori interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero a studentesse e studenti che abbiano riportato voti negativi in una o più materie. I genitori o che ne fa le veci ne sono tempestivamente informati attraverso modalità definite dagli istituti scolastici.”

Accertamento e descrizione delle carenze formative

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano insufficienze in una o più discipline, sentito il parere dei docenti interessati e dopo un'attenta analisi delle carenze formative esplicitate in un'apposita scheda da inviare anche alle famiglie, il Consiglio di Classe predisponde gli interventi di recupero delle carenze rilevate. Il Consiglio di Classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.

Modalità e tipologia delle attività di recupero

Le attività di recupero potranno consistere:

- in interventi di sportello effettuati in orario pomeridiano attraverso l'utilizzo dei docenti della scuola e/o la collaborazione con soggetti esterni
ovvero
- in interventi qualificati e diversificati di varia natura, per cui non è previsto un numero massimo o minimo di ore (compiti aggiuntivi e personalizzati - lavori individualizzati in classe e a casa - gruppi di apprendimento - compagno-tutor - fasce di livello all'interno della classe, attività di sportello)
- corsi di recupero di 10 ore (dal 21 gennaio al 25 gennaio 2019)

Criteri per lo svolgimento delle verifiche

Le prove di verifica scritte, scrittografiche e/o orali conclusive degli interventi di recupero, verranno somministrate **nella seconda settimana successiva all'interruzione della normale attività didattica ("Innovation week"- settimana in cui verranno effettuati i corsi di recupero) e la valutazione sarà inserita tra i voti del secondo pentamestre affinché concorra alla media matematica.**

SCRUTINIO FINALE CLASSI INTERMEDIE

Premessa

Il **Collegio dei Docenti** conferma gli orientamenti generali già espressi in fatto di valutazione, ritenendo che essa sia prima di tutto formativa e che come tale si estenda sull'intero anno scolastico e sia prevalentemente centrata sul principio dell'attenzione primaria alla crescita e allo sviluppo umano, culturale e civile dello studente.

Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) che negativa (non promozione), deve avere finalità esclusivamente educative e non deve vista come promozione/premio o non promozione/castigo

Ogni Docente all'interno del Consiglio di Classe riunito in sede di scrutinio:

- si assume la piena responsabilità delle valutazioni e informazioni che porta in Consiglio
- giustifica le valutazioni insufficienti con motivato giudizio riportato sul registro personale
- si assume la piena corresponsabilità degli atti deliberati dal C.C.

Parametri valutativi comuni

Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, ha stabilito preventivamente i parametri valutativi cui far riferimento per le delibere di promozione/non promozione/sospensione del giudizio :

1. possesso, da parte dello studente, delle conoscenze fondamentali necessarie per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio dell'anno successivo;
2. possesso delle capacità, abilità e competenze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella programmazione;
3. progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli di partenza;
4. partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio;
5. esiti dei corsi integrativi e delle altre iniziative di recupero e di sostegno organizzate dalla scuola con riguardo anche alla partecipazione e frequenza degli studenti;
6. livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento degli studi nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero;
7. frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola;
8. partecipazione ad attività extracurricolari ed integrative;

Il Consiglio di Classe potrà fare riferimento ai suddetti parametri valutativi indicativi, ma anche ad ogni altro elemento di valutazione proposto ed assunto dal Consiglio stesso;

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali

1. **I Docenti** sottopongono al Consiglio di Classe in seduta collegiale i giudizi e le proposte di voto formulati per ogni studente.

La proposta di voto del singolo docente disciplinare, dovrà riferirsi al complesso dell'anno scolastico .

O.M. n. 92 del 5.11.2007 art.6 comma 2 :

La proposta di voto si basa su un giudizio motivato desunto:

- *dagli esiti di un congruo numero di prove scritte e/o orali effettuate durante l'ultimo quadrimestre*
- *e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.*
- *La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio*
- *nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.*

In modo che si possa accertare:

- il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina;
- il progresso registrato tra situazione iniziale, in itinere e finale;
- i risultati conseguiti dall'alunno negli interventi di recupero o nell'attività di recupero e di rinforzo;

Il Coordinatore propone preliminarmente al Consiglio di classe, per ogni singolo alunno, la valutazione del comportamento, che terrà conto dei criteri esplicitati nella delibera n.4 del 20/11/2017 e successivi richiami. La proposta terrà conto anche delle entrate posticipate e/o delle uscite anticipate effettuate nel corso dell'intero anno scolastico. Come da Regolamento di Istituto (*Delibera del C. di Istituto del 24 ottobre 2013*) sono ammessi, su richiesta delle famiglie o dell'alunno se maggiorenne, un massimo di 12 fra entrate e uscite fuori orario. Il superamento di tale limite peserà sull'attribuzione del voto di condotta secondo le seguenti modalità :

- **1 voto in meno rispetto al voto proposto se le entrate/uscite sono uguali o superiori a 13**
- **2 voti in meno rispetto al voto proposto se le entrate/uscite sono uguali o superiori a 19**
- **3 voti in meno rispetto al voto proposto se le entrate/uscite sono uguali o superiori a 25**

Per questo tipo di infrazione non si potrà scendere comunque sotto il 6 (sex).

I Consigli di classe sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e dei parametri individuati dal Consiglio di Classe, in collegamento con i criteri generali, devono valutare la personalità scolastica dello studente tenendo conto collegialmente dei seguenti elementi:

- livello e tipo di conoscenza dei contenuti disciplinari (nel rispetto dei criteri stabiliti)
- abilità e competenze acquisiti in corso d'anno
- impegno e partecipazione al dialogo educativo

- confronto tra situazione di partenza e di arrivo relativamente al profitto e all'impegno
- risultati raggiunti (ove previsto) nell'area di progetto e/o nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex "stage" ex "alternanza scuola-lavoro" , così ridenominati nella **L.145 del 30 dicembre 2018, art.1, comma 784**)
- possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto)
- se trattasi di alunno in obbligo scolastico
- eccesso di assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate
- note disciplinari e sospensioni
- diligenza o negligenza nell'eseguire il lavoro a scuola e/o a casa
- interesse o disinteresse intellettuale e culturale
- votazione di comportamento inferiore a sei decimi (**Art.2, comma 3, L.n.169 del 30/10/2008**)
- assenze che, pur di per sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione qualora venga a mancare il limite minimo di frequenza, fatte salve le eventuali deroghe riconosciute

al fine di deliberare collegialmente

- **"l'ammissione"** alla classe successiva
- **"la non ammissione"** alla classe successiva
- **"la sospensione del giudizio"**.

Giudizio di ammissione

Il Consiglio di Classe procede al giudizio di "**ammissione**" alla classe successiva a fronte di una situazione di assenza di insufficienze o di lievi carenze che non compromettono , nel loro insieme, la proficua prosecuzione degli studi.

Giudizio di non ammissione

Il Consiglio di Classe procede alla formulazione del giudizio di "**non ammissione**", di fronte ad un quadro complessivo di valutazioni insufficienti (**minimo tre**) tali da compromettere la proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva .

Giudizio di non ammissione per valutazione del comportamento

Il Consiglio di Classe procede alla formulazione del giudizio di "**non ammissione**", di fronte ad una valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi (*Art.2,comma 3,L. n.169 del 30/10/2008*)

Giudizio di non ammissione per assenze

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (*Art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 e D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011, Art. 9, comma 2*)

Sospensione del giudizio

Il Consiglio di Classe, sulla base degli elementi precedentemente considerati, di fronte a valutazioni non sufficienti in una o più discipline (**di norma massimo tre insufficienze**), valuta la possibilità che le carenze possano essere recuperate entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto) mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la

frequenza di appositi corsi di recupero. In tal caso il Consiglio di Classe ***rinvia la formulazione del giudizio finale.*** (D.M n.80 del 3/10/2007 e O.M. 92 del 5/11/2007)

Per ogni valutazione insufficiente accertata in sede di scrutinio finale, ogni docente titolare dell'insegnamento corrispondente alla/e disciplina/e in cui si sono evidenziate le carenze, esplicita per iscritto sul registro elettronico, nella pagina personale dell'alunno visibile alla famiglia, gli obiettivi disciplinari non raggiunti dallo/a studente/essa, nonché la natura delle specifiche carenze rilevate e l'esito relativo a tutte le discipline (D.P.R. n.122/09)

Valutazione degli alunni con disabilità e/o DSA

Per gli alunni con disabilità e per quelli con diagnosi di DSA, il Consiglio di Classe, valuta complessivamente il raggiungimento degli obiettivi individuati e inseriti nel PEI e PDP ad inizio d'anno, sottoposti a monitoraggio ed eventualmente riadattati a seconda delle esigenze e dei risultati, [L.104/92 e L.170/10 dell'8 ottobre 2010 (DSA)] e fa inoltre riferimento a quanto disposto dagli Artt. 10 e 11 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011.

Valutazione degli alunni con background migratorio

Per le/gli alunne/i con background migratorio si fa riferimento a quanto disposto dall'Art.12 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011.

Valutazione degli alunni frequentanti temporaneamente una scuola secondaria di 2[^] grado

Per le/gli alunne/i frequentanti temporaneamente una scuola secondaria di secondo grado con altra lingua di insegnamento nella Provincia di Bolzano, il riferimento è a quanto disposto dall'Art.13 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011.

IL CREDITO SCOLASTICO

Criteria per l'attribuzione del credito scolastico

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno o all'esterno della scuola concorre alla definizione del credito scolastico .

La documentazione relativa alle attività che possono concorrere all'attribuzione del credito scolastico deve consistere in un'attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali l'allievo ha realizzato le esperienze esterne alla scuola.

D.P.R. 323/98 art.11 e D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017 art.15 comma 1 "Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato **credito scolastico**.

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'art.4, comma 6 del D.P.R. 323 e art.15 co.2 D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017, si aggiunge ai punteggi dei candidati nelle prove d'esame scritte e orali."

Il punteggio di cui al comma 1 (credito scolastico) esprime:

la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso con riguardo al profitto (leggi: media dei voti) tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza, la frequenza positiva dell'area di progetto e/o dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative documentate e rientranti tra quelle riconosciute dal Collegio dei docenti.

Il Collegio Docenti del Liceo, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe, stabilisce i seguenti criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Criteria di attribuzione dei punteggi :

Se la Media dei voti risulta **pari o superiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più alto della banda** di appartenenza;

Se la Media dei voti è **inferiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più basso della banda** di appartenenza;

Il **punteggio minimo** previsto dalla banda **può** inoltre **essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza**, purché si verifichino **almeno due** delle seguenti condizioni:

1. le assenze non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (tranne i casi in deroga) e/o la partecipazione ad attività extrascolastiche qualificate e debitamente documentate, quali concorsi, gare, manifestazioni culturali, certificazioni, esami previsti dal POF.

2. lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o integrative previste dall'Offerta Formativa

3. lo studente ha prodotto la **documentazione di qualificate esperienze formative**, acquisite **al di fuori della scuola** di appartenenza , da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal POF. **Vedi NOTA** *

Fermo restando che :

1. Non si dà luogo ad attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva (come da normativa vigente)

2. In caso di promozione con carenze in una o più discipline (leggi voto di Consiglio), il Consiglio di Classe assegna il punteggio minimo della banda di oscillazione.

N.B.: gli stessi criteri valgono anche in sede di integrazione dello scrutinio finale, fermo restando il massimo dei 40 punti complessivamente attribuibili (art.15 co.2 D.lgs. n. 62 13 aprile 2017)

NOTA *

Il Collegio docenti del liceo Pascoli, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe, stabilisce che le esperienze acquisite al di fuori della scuola che potranno essere prese in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico devono contribuire a migliorare la preparazione dell'alunno attraverso l'acquisizione di competenze ritenute coerenti con l'obiettivo del corso di studi seguito in relazione :

- All'omogeneità con i contenuti tematici del corso
- Alle finalità educative della scuola
- Al loro approfondimento
- Al loro ampliamento
- Alla loro concreta attuazione

La documentazione relativa all'esperienza che potrà essere presa in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico deve comprendere un'attestazione degli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza, contenente una descrizione dell'esperienza stessa.

La descrizione sintetica deve consentire di valutare la rilevanza quantitativa dell'esperienza anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

L'alunno deve aver partecipato all'esperienza con un ruolo attivo.

Il Collegio dei docenti individua come prioritarie le seguenti esperienze che potranno essere prese in considerazione nell'attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione del credito scolastico :

Attività culturali e artistiche generali Pubblicazione di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da case editrici regolarmente registrate dall'AIE; Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli, rassegne artistiche documentabile mediante certificazione dell'ente o dell'associazione interessata (compagnie teatrali e/o musicali) Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del Conservatorio e/o dell'Istituto musicale.

Attestato di frequenza di corsi di formazione provinciali, regionali, nazionali nelle arti figurative.

Formazione linguistica

Certificazioni nazionali e internazionali di enti legalmente riconosciuti attestanti il livello di conoscenze e di competenze in L2 e /o in lingua straniera.

Formazione informatica

Patente europea di informatica ECDL (European Computer Driving Licence)

Formazione professionale

Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale.

Attività sportiva

Partecipazione a gare sportive di livello internazionale, nazionale, e regionale riconosciute dal CONI

Attività di volontariato

Presso associazioni, enti, fondazioni, legalmente costituite, con certificazione dello svolgimento dell'attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.

Il Collegio Docenti invita i Coordinatori di Classe del triennio ad esaminare, entro il 31 maggio, la documentazione utile all'eventuale attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione del credito scolastico, presentata dagli studenti agli stessi Coordinatori.

NUOVA TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI
ALLEGATO A di cui all'art.15 co.2 D.lgs. n. 62 13 aprile 2017

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
 Tabella di conversione del credito conseguito
 nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
 Tabella di conversione del credito conseguito
 nel III anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

INTERVENTI SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO FINALE

Comunicazione alle famiglie

In sede di scrutinio finale, la scheda predisposta, con l'indicazione degli interventi didattici consigliati finalizzati al recupero delle carenze formative, è inserita sulla pagina del registro elettronico riservata alla famiglia.

Nel caso in cui i genitori non intendano avvalersi delle eventuali iniziative di recupero organizzate dalla scuola, non spunteranno l'adesione ai/ai corso/i, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove di verifica.

Prove di verifica finale

Le attività di recupero si concludono con verifiche finali organizzate dal Consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Le verifiche finali sono volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate nello scrutinio finale di giugno ed indicate nella sulla pagina del registro elettronico riservata alla famiglia.

Integrazione dello scrutinio finale

L'integrazione dello scrutinio finale si svolge secondo le modalità descritte nell'art. 8, commi 4° 5° 6° dell'O.M. nr.92 del 05.11.2007:

- comma 4°: alla luce delle verifiche effettuate il Consiglio di classe delibera l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva. In caso di esito positivo vengono pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "ammesso". In caso di esito negativo il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
- comma 5°: in caso di valutazione positiva il Consiglio di classe procede all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalle tabelle ministeriali (solo per il secondo biennio e il quinto anno).
- comma 6°: la competenza alla verifica degli esiti e all'integrazione dello scrutinio appartiene al Consiglio di Classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. In ogni caso l'assoluta impossibilità di un docente a partecipare alle operazioni finali dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina.

SCRUTINIO FINALE CLASSI QUINTE

L. n 107 del 13 luglio 2015
D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017
O.M. n. 205 dell' 11 marzo 2019

O.M. n. 205 dell'11/03/2019 Art. 2 comma 1 :

“..... Sono ammessi all'Esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art.4, comma 6, del D.P.R. n. 249 del 1998 , gli studenti in possesso dei seguenti requisiti :

1. *votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. ...*

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985;

2. *frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del D.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 2011, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000.... “*

Le deliberazioni del Consiglio di classe vengono debitamente verbalizzate.